RINNOVAZIONE DELLE CONVENZIONI FRA LO STATO ED IL CONSORZIO INDUSTRIE FIAMMIFERI

Art. 1

Le convenzioni fra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi annesse al R. decreto-legge 11 marzo 1923-I, n. 560, ed al R. decreto-legge 26 febbraio 1930-VIII, n. 105, convertito nella legge 1° maggio 1930-VIII, n. 611, e prorogate col R. decreto-legge 18 gennaio 1932-X, n. 14, convertito nella legge 7 aprile 1932-X, n. 350, sono prorogate per il periodo di tre anni a decorrere dal 1° giugno 1941-XIX.(1)

Versione in vigore dal 8 dicembre 1944, non più in vigore dal 25 giugno 1946 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Rinnovazione delle convenzioni fra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi
Estremi	Legge 28 settembre 1940, n. 1402
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 1940

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) Il D.Lgs. Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le convenzioni fra il Consorzio industrie fiammiferi e lo Stato contemplate dall'art. 1 della legge 28 settembre 1940, n. 1402, continueranno ad avere efficacia dal 1° giugno 1944 al 31 maggio 1946, sotto l'osservanza delle norme di cui agli articoli seguenti".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/rinnovazione-delle-convenzioni-fra-lo-stato-ed-il-consorzio-industrie/art-1/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it